

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA

Regolamento per l'applicazione dell'ISEE come strumento di valutazione della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate.

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in relazione alle prestazioni sociali agevolate, erogate dal Comune di Campagnola Cremasca.

L'I.S.E.E. valuta in modo standardizzato ed uniforme la capacità economica del nucleo familiare che richiede di accedere a prestazioni sociali agevolate.

Con il presente regolamento si introducono i criteri unificati di valutazione della situazione economica (I.S.E.) di cui al D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109, come previsto dall'art. 1 del Dpcm del 4 aprile 2001 n. 242.

Art. 2 Obiettivi

L'introduzione dell'I.S.E.E. mira a quantificare lo stato sociale, impegnandosi nella direzione di una maggior equità e compatibilità con i vincoli posti dal bilancio.

L'intento è di stabilire un sistema di valutazione della capacità economica del nucleo familiare tramite l'utilizzo di criteri unificati e standardizzati, che diano certezza di parità di trattamento e congruenza della prestazione sociale erogata.

Art. 3 Finalità

Il Comune di Campagnola Cremasca, nell'ambito dei propri compiti e funzioni, come indicato all'art. 117 della Costituzione Italiana, dall'Art. 128 del D. Lgs 112 del 31 marzo 1998 e dell'art. 1 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, persegue l'obiettivo di prevenire, rimuovere e superare quelle situazioni che determinano nell'individuo e nel nucleo familiare uno stato di bisogno o di difficoltà che può comportare forme di emarginazione sociale.

Art. 4 Riferimenti Legislativi

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate e costituiscono applicazione della seguente normativa:

- D. Lgs. 31 marzo 1998, n.109 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";
- D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 contenente disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 109/98 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica di soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001, contenente modifiche al D.P.C.M. 221/99, di emanazione del regolamento contenente criteri di composizione del nucleo familiare per situazioni particolari, entrato in vigore in data 11 luglio 2001;
- D.P.C.M. del 18 maggio 2001, con cui sono stati approvati i modelli tipo di dichiarazione sostitutiva unica dell'attestazione, con relative istruzioni.

Art. 5 Destinatari degli interventi

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i cittadini (nonché apolidi e stranieri, nei limiti ed alle condizioni previste dagli accordi internazionali), residenti nel Comune di Campagnola Cremasca, e in via prioritaria, a coloro che versino maggiormente in stato di bisogno o si trovino in situazioni di rischio o di emarginazione sociale.

Art. 6 Ambito di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione del regolamento I.S.E.E. le seguenti prestazioni:

- **Servizio Sociale Professionale;**
- **Segretariato Sociale;**
- **Attività di promozione sociale;**
- **Servizio di Assistenza Domiciliare Minori;**
- **Servizio di Telesoccorso;**
- **Centri Diurni Disabili (C.D.D.); Centri Socio Educativi (C.S.E.); Servizi di Formazione all'autonomia (S.F.A.);**
- **Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A);**
- **Servizio Trasporto Comunale;**
- **Servizio di Pasto A Domicilio;**
- **Interventi ad Integrazione del Reddito**

Dette prestazioni saranno meglio esplicitate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 7 Definizioni

Ai fini del presente regolamento viene adottata la seguente terminologia:

- Per I.S.E. si intende Indicatore della Situazione Economica del nucleo familiare, che consiste nella somma di qualsiasi tipologia di reddito, indennità, contributo, percepito a qualsiasi titolo, più una frazione pari al 20% dei valori patrimoniali e immobiliari;
- Per "scala di equivalenza" si intende l'insieme dei parametri, correlati al numero dei componenti e ad altre particolari caratteristiche del nucleo familiare, come definiti alla tabella n. 2 del D. Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998. La scala di equivalenza si basa sul principio di economia di scala;
- Per I.S.E.E. si intende Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che consiste nel rapporto tra l'I.S.E. e i coefficienti della scala di equivalenza, in maniera tale da rideterminare la capacità economica del nucleo familiare con le sue caratteristiche.

Art. 8 Nucleo Familiare

La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate è determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al DPCM 18 maggio 2001, individuato secondi i seguenti criteri:

- 1) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- 2) fanno parte del nucleo familiare, salvo quanto stabilito dai commi successivi, i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi del DPR n. 223/89, per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune;
- 3) la famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona;

- 4) i soggetti a carico IRPEF, anche se facenti parte di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona cui sono a carico. Se un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle cui è a carico, componente del nucleo familiare:
 - a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi dell'artt. 433 e seguenti del Codice Civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art. 441 del Codice Civile;
- 5) i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico;
- 6) i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi, che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.;
 - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli, o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 898/1970 e successive modifiche, ed è stata proposta la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- 7) il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini Irpef di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
- 8) il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 223/1989, è considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona cui è a carico ai fini Irpef, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore ed il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
- 9) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 109/1998, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, può essere assunta come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.

Art. 9 Soggetti obbligati per legge

I soggetti obbligati a corrispondere gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, nei confronti dei propri congiunti in stato di bisogno e di indigenza, sono convocati dagli Uffici Comunali e, sulla base di un progetto assistenziale ad personam, sono invitati ad assumere gli oneri economici relativi alle prestazioni erogate dal Comune di Campagnola Cremasca, nonché dai servizi convenzionati con l'Amministrazione Comunale.

Nel caso che i parenti obbligati agli alimenti non provvedano, secondo le proprie certificate possibilità economiche, a far fronte alle spese sostenute dal Comune di Campagnola Cremasca, l'Amministrazione Comunale si riserverà ogni possibile azione legale ai fini del recupero dei costi sostenuti.

Art. 10 Situazione reddituale

- 1) Il reddito del nucleo familiare è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare:
 - a) reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata, o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o da Enti Previdenziali. Il reddito è da considerarsi al netto dei redditi agrari relativi alle attività svolte, anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. Non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità equipollenti;
 - b) redditi esenti ai fini Irpef (vitalizi Inail, pensioni e assegni sociali, indennità civili, accompagnamenti, pensioni di guerra ed ogni altra tipologia di indennità, contributo, assegno percepito a qualsiasi titolo);
 - c) redditi agrari, per i quali si dovrà fare riferimento alla base imponibile determinata ai fini Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) i redditi di lavoro prestato all'estero da soggetti residenti nel territorio di Stato Italiano;
 - e) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il reddito medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare come di seguito definito.
- 2) Il patrimonio mobiliare del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori, riferiti all'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva Isee, di cui all'art. 14 :
 - a) depositi e conti correnti bancari e postali per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, calcolato sulla base media dei valori contabili con cadenza trimestrale relativi all'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.14;
 - b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale della media delle consistenze relative all'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 14;
 - c) azioni e quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani ed esteri per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.14;
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.14;
 - e) partecipazioni a società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato

anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.14;

- f) masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996 per le quali va assunto il valore delle consistenze risultante dall'ultimo rendiconto predisposto;
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente di cui alla lettera a) (depositi), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui ai sensi dell'art. 14;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).
- i) Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione, contestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
- j) La consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare ai fini del calcolo dell'Isee è calcolata prendendo a riferimento il valore complessivo del patrimonio mobiliare, approssimato per difetto ad € 5000,00, secondo quanto disposto dal D.M. 29.07.99.
- k) Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi Irpef, patrimonio mobiliare ed immobiliare di ciascun componente; dalla predetta somma si detrae il canone di affitto pagato e documentato.

Art. 11 Calcolo dell'indicatore della situazione economica

I.S.E.	
INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE	
Reddito nucleo familiare +	Patrimonio immobiliare considerato solo se in valore ICI è superiore ad € 51.645,69 (L. 100.000.000)
Patrimonio mobiliare (moltiplicato per il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro)	- franchigia di € 51.645,69 riferita alla casa di abitazione oppure (scelta considerata più favorevole) - eventuale debito residuo al 31/12 del mutuo contratto per l'acquisto di immobili o la costruzione di fabbricati.
situazione reddituale	+ eventuale consistenza mobiliare
canone di locazione annuo (massimo € 5.164,57, = L. 10.000,00)	Patrimonio mobiliare - franchigia di € 15.493,71 (L. 30.000.000,00) x 20%
I.S.E.E. = I.S.E. / PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA	

Art. 12 Situazione patrimoniale

Il reddito patrimoniale si calcola sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il valore dei fabbricati, terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese facenti parte del nucleo familiare o di cui esse detengono l'usufrutto. A tal fine il valore è definito sulla base del valore dell'imponibile definito ai fini Ici al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in possesso nel periodo di imposta considerato;

- b) dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili a concorrenza del suo valore come sopra definito: per i nuclei familiari con abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite massimo di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è in alternativa a quella per il canone di locazione;
- c) il valore del patrimonio mobiliare calcolato sommando i valori mobiliari di cui al precedente art. 13. L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo approssimato per difetto ad € 5.000,00; tale franchigia non si applica al fine della determinazione del reddito complessivo.
- d) il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi nella misura del 20% (art. 2 comma 4 D. Lgs. 130/2000).

Art. 13 Dichiarazione Sostitutiva Unica

La determinazione dell'I.S.E.E. viene effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

Tale dichiarazione può essere utilizzata da tutti i componenti del nucleo familiare ed ha validità 12 mesi dalla data di rilascio dell'attestazione.

Il richiedente ha facoltà di presentare presso l'Ufficio Servizi Sociali o altri soggetti autorizzati una nuova dichiarazione, qualora si sia verificato un mutamento nelle condizioni familiari ed economiche, al fine di un nuovo calcolo dell'Isee.

Il richiedente è obbligato altresì, a dichiarare di essere a conoscenza che, su qualsiasi dichiarazione resa, possono essere eseguiti i controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Art. 14 Servizi gestiti in convenzione

Per le prestazioni o i servizi agevolati gestiti mediante Convenzione con altri Enti , al fine di garantire parità di trattamento nei confronti di tutti gli utenti fruitori della prestazione o del servizio, con specifico provvedimento, potranno essere introdotte le medesime soglie di accesso alle agevolazioni tariffarie applicate dal Comune Capo Convenzione.

Art. 15 Istruttoria della domanda

L'istanza per accedere alle prestazioni e ai servizi oggetto del presente Regolamento va redatta conformemente alla modulistica predisposta dagli Uffici Comunali e va corredata dalla certificazione Isee.

Art. 16 Rapporti con Inps, Organizzazioni sindacali e Patronati

Il Comune di Campagnola Cremasca può attuare una convenzione con i soggetti autorizzati a rilasciare la dichiarazione unica sostitutiva, in particolare con centri di assistenza fiscale CAAF delle Organizzazioni sindacali e con i Patronati riconosciuti dalla legge 30 marzo 2001 n. 152, con lo scopo di moltiplicare gli sportelli cittadini e di assistere il cittadino nella compilazione della modulistica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001, riducendo conseguentemente i tempi di attesa.

Gli Uffici Comunali attuano forme di collegamento tra archivi dell'Amministrazione Comunale e la banca dati dell'Inps, allo scopo di uno scambio di dati per effettuare controlli formali e sostanziali per controllare la veridicità delle informazioni dei soggetti richiedenti le prestazioni sociali agevolate.

I funzionari dei settori comunali ai quali afferiscono i servizi alla persona sono tenuti a richiedere l'abilitazione ai servizi telematici dell'Inps per accedere alla banca dati.

Art. 17 Derghe alle soglie di accesso

La Giunta Comunale, in presenza di gravi condizioni economiche, sociali e sanitarie, previa valutazione dell'Assistente Sociale, potrà autorizzare la concessione del contributo in deroga alle soglie di accesso.

Art. 18 Scala di equivalenza

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è dato dalla combinazione tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale rapportata, mediante divisione, al parametro desunto dalla seguente scala di equivalenza (come da tabella 2 del D. L 109/1998):

Numero dei componenti	Parametro
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Tali parametri vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

0,35	Per ogni componente in più
0,2	In caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
0,2	In presenza di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro di impresa (per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi)
0,5	Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 o con invalidità superiore al 66%

Art. 19 Fasce I.S.E.E.

La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:

- gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- adozione delle metodologie di valutazione della condizione economica imparziali e trasparenti;
- definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini.

Il sistema tariffario prevede la differenziazione della contribuzione da parte degli utenti mediante l'applicazione della tariffa graduata da un massimo ad un minimo, in relazione alla condizione economica dei fruitori del servizio indicata dall'I.S.E.E..

Per ogni tipologia di servizio di cui all'art. 9 è prevista una tabella relativa alle fasce I.S.E.E. per poter accedere alle prestazioni agevolate.

Tali tabelle determinano per ogni fascia I.S.E.E. la relativa compartecipazione da parte dell'utente ai costi delle prestazioni ricevute.

Art. 20 Recupero del credito

Il Comune di Campagnola Cremasca, nel caso in cui i soggetti sono tenuti alla compartecipazione alla spesa per le prestazioni ricevute non provvedano al pagamento delle rette e delle tariffe, avvierà immediatamente un procedimento amministrativo per il recupero delle somme, attuando eventuali e specifiche azioni legali.

Il procedimento di recupero trova applicazione anche nei riguardi di soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, ed indicati nell'art. 12 del presente Regolamento.

Qualora si fosse in presenza di soggetti tenuti alla compartecipazione ai costi, aventi reddito insufficiente, ma proprietari di beni immobili, il Comune, in quanto creditore, intraprenderà specifici atti esecutivi o conservativi, tra cui le procedure di pignoramento dei beni immobili, al fine di recuperare, con gli interessi di legge, le somme anticipate e le spese sostenute a tal fine.

Art. 21 Comunicazioni ai cittadini

L'applicazione dell'I.S.E.E. nei vari servizi sarà adeguatamente supportata da azioni di informazione da parte del Comune.

Ogni modifica al sistema applicativo dell'I.S.E.E., approvata in sede di Consiglio Comunale, deve essere oggetto di comunicazioni ai cittadini, attraverso avvisi generali.

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico al fine di prenderne visione in qualsiasi momento.

Art. 22 Assistenza alla compilazione

Ai fini dell'assistenza nella compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E. il Comune dovrà avvalersi di soggetti esterni, in collaborazione o in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati secondo quanto disposto dall'art. 32 del D. Ls. 241/97.

Art. 23 Validità dell'attestazione

Le attestazioni I.S.E.E. hanno validità annuale.

Il dichiarante, entro il periodo di validità dell'attestazione I.S.E.E., qualora intervengano modificazioni sostanziali nelle situazioni economiche o familiari, deve presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica prima di accedere ad uno dei servizi agevolati di cui all'art. 9. Viene stabilita, per ogni servizio, la decorrenza degli effetti della nuova attestazione nei confronti dei soggetti per i quali l'I.S.E.E. risulta modificato.

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno fiscale precedente l'istanza di agevolazione, l'ente per ogni servizio può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino un'attestazione aggiornata.

Art. 24 Acquisizione e trattamento dei dati personali

L'acquisizione delle domande di prestazione sociale agevolata e delle dichiarazioni sostitutive I.S.E.E., l'emissione delle relative certificazioni e la gestione dell'archivio, avvengono nel rispetto della Legge 675/96 e del D.lgs. 135/99, individuando incaricati e misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

La trasmissione dei dati dal Comune verso le Pubbliche Amministrazioni oppure dai Centri di Assistenza Fiscale verso il Comune deve essere regolata in maniera tale da assicurare la

massima protezione dei dati personali. Nel caso in cui la trasmissione dei dati avvenga tramite rete telematica, occorrerà adottare idonee misure tecnologiche di protezione dei dati.

Art. 25 Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni I.S.E.E. presentate, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare i seguenti controlli:

- a) Controllo sui singoli casi, sulla base di plausibili dubbi sui contenuti della dichiarazione;
- b) Controllo a campione su un numero determinato di dichiarazioni.

Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive Isee per quanto concerne il patrimonio mobiliare, l'Amministrazione Comunale può avvalersi dei dati in possesso del Ministero delle Finanze o degli Uffici periferici dello stesso Ministero, anche attraverso convenzioni stipulate con lo stesso, sia in forma autonoma che associata.

In caso di omessa o infedele dichiarazione, al fine di ottenere indebitamente un beneficio, il Comune di Campagnola Cremasca, fatte salve le responsabilità anche penali del dichiarante, procede immediatamente alla sospensione ed alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni indebitamente rese.

Art. 26 Integrazioni

Le norme del presente Regolamento I.S.E.E. vanno ad integrare ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie, che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 27 Decorrenza del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Art. 28 Ridefinizione tariffe dei servizi

Le tariffe dei servizi verranno ridefinite o riconfermate ogni anno dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E. COME STRUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI RISCHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Le funzioni di servizio sociale professionale sono finalizzate alla lettura ed alla decodificazione della domanda, alla presa in carico della persona o del nucleo familiare, all'integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento ed aiuto nel processo di promozione ed autonomia sociale.

Accesso: gratuito

SEGRETARIATO SOCIALE

La funzione di segretariato sociale risponde all'esigenza primaria di fornire informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni ed alle modalità di accesso ai servizi. La conoscenza delle risorse sociali disponibili nel territorio in cui gli utenti vivono risultano utili ai fini di affrontare e soddisfare le esigenze personali e familiari nelle diverse fasi di vita.

Accesso: gratuito

ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE

Mirano allo sviluppo di forme di collaborazione volontaria di singoli cittadini all'organizzazione di servizi ed allo svolgimento di attività aventi utilità sociale.

Il Comune al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di emarginazione, promuove e sostiene, in collaborazione con il privato sociale, parrocchia e volontariato, iniziative di aggregazione sociale, favorendo l'accesso agevolato ad attività culturali, ricreative, e di spettacolo a favore di giovani, anziani ed altri soggetti a rischio di emarginazione.

Accesso: gratuito

SERVIZIO DI TELESOCORSO

Il servizio di telesoccorso garantisce, mediante l'utilizzo di strumenti appositi, l'assistenza medica immediata, a domicilio dell'utente, in caso di urgenza.

Possono beneficiare del servizio persone anziane e disabili che vivono sole o che rimangono da sole per molte ore durante la giornata.

Costo del servizio: i beneficiari del servizio di telesoccorso partecipano al costo del servizio in base alla tabella sotto riportata:

FASCE DI REDDITO PER IL SERVIZIO DI TELESOCORSO		
FASCE DI REDDITO		PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE
Da euro	A euro	
€ 0,00	€ 6.000,00	0%
€ 6.001,00	€ 8.000,00	10%
€ 8.001,00	€ 10.000,00	30%
€ 10.001,00	€ 12.000,00	50%
€ 12.001,00	€ 14.000,00	60%
€ 14.001,00	€ 16.000,00	70%
€ 16.001,00	€ 18.000,00	90%
	Oltre € 18.00	100%

in caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE si applica la quota massima.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

Destinatari:

- Nuclei familiari al cui interno sono state accertate condizioni di disagio che compromettono, o potrebbero compromettere un adeguato sviluppo dei minori presenti;
- Minori e famiglie interessati da provvedimenti della magistratura nell'area civile, penale ed amministrativa;
- Minori a rischio di isolamento sociale, emarginazione ed istituzionalizzazione.

Presentazione della domanda: l'attivazione del servizio avviene su richiesta dei genitori o di chiunque sia informato delle necessità assistenziali del minore. La domanda di accesso al servizio deve essere compilata su apposito modulo, e presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune; l'Assistente Sociale potrà richiedere ogni ulteriore informazione che ritenga necessaria al fine della valutazione della domanda.

Ammissione al servizio: valutata la richiesta, l'Assistente Sociale, dopo aver effettuato verifiche, anche tramite lo strumento della visita domiciliare, e ritenuta opportuna l'erogazione del servizio, stende un progetto individualizzato in collaborazione con l'educatore professionale assegnato. Il progetto educativo è suscettibile di cambiamenti, in base alle esigenze dell'utente e del servizio.

Accesso: gratuito.

CENTRI DIURNI DISABILI (C.D.D.) CENTRI SOCIO EDUCATIVI(C.S.E.) SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.)

I Centri Diurni Disabili, i Centri Socio Educativi ed i Servizi di Formazione all'Autonomia sono servizi semiresidenziali strutturati per accogliere utenti disabili, con diversi gradi di complessità e diverse autonomie, a seconda della tipologia di servizio, articolando un progetto socio-educativo-assistenziale individualizzato in base alle esigenze ed alle capacità di ogni utente. In particolare:

- C.D.D. Centro Diurno Disabili. Il Centro Diurno Disabili è una struttura non residenziale che accoglie giornalmente soggetti con gravi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari; è una struttura di sostegno alla famiglia e ha come obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle persone portatrici di disabilità, evitando la loro istituzionalizzazione.
- C.S.E. Centro Diurno Socio-Educativo riabilitativo. È una struttura territoriale rivolta a soggetti in situazione di handicap intellettivo grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
- S.F.A. Servizio Formazione Autonomia. Si tratta di un Servizio diurno volto ad utenti con disabilità lieve tendente a favorire e promuovere il più possibile l'autonomia personale, la socializzazione ed a orientare le potenzialità lavorative, laddove il raggiungimento degli obiettivi in merito all'autonomia lo rendano possibile.

Ammissione al servizio: l'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta di un familiare, all'ufficio Servizi Sociali, che effettuerà una valutazione, supportata anche da altri pareri socio sanitari, sulla struttura più idonea sul territorio cui indirizzare la domanda.

Costo del servizio: gli utenti che frequentano le strutture C.D.D., C.S.E. e S.F.A. partecipano al costo del servizio in base alla tabella sotto riportata:

FASCE DI REDDITO		PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE
Da euro	A euro	
€ 0,00	€ 6.000,00	0%
€ 6.001,00	€ 8.000,00	10%
€ 8.001,00	€ 10.000,00	30%
€ 10.001,00	€ 12.000,00	50%
€ 12.001,00	€ 14.000,00	60%
€ 14.001,00	€ 16.000,00	70%
€ 16.001,00	€ 18.000,00	90%
	Oltre € 18.00	100%

In caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE si applica la quota massima.

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.)

Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) sono strutture non ospedaliere, ma comunque a impronta sanitaria, che ospitano per un periodo variabile (da poche settimane al tempo indeterminato) soggetti non autosufficienti, che non possono essere assistiti in casa e che necessitano di specifiche cure mediche di più specialisti e di una articolata assistenza sanitaria. Tipicamente, in una RSA vengono garantite le seguenti prestazioni: l'assistenza medica e infermieristica, l'assistenza riabilitativa, l'aiuto per lo svolgimento delle attività quotidiane, l'attività di animazione e socializzazione, le prestazioni alberghiere, di ristorante, di lavanderia, di pulizia.

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al costo complessivo del servizio, da parte del soggetto assistito e dei soggetti obbligati per legge agli "alimenti" (art. 433 codice civile)¹, verranno applicate le seguenti fasce di contribuzione:

FASCE DI REDDITO		PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE
Da euro	A euro	
€ 0,00	€ 6.000,00	0%
€ 6.001,00	€ 7.000,00	10%
€ 7.001,00	€ 8.000,00	20 %
€ 8.001,00	€ 9.000,00	30%
€ 9.001,00	€ 10.000,00	40%
€ 10.001,00	€ 12.000,00	50%
€ 12.001,00	€ 14.000,00	60%
€ 14.001,00	€ 16.000,00	70%
€ 16.001,00	€ 18.000,00	90%
	Oltre € 18.000	100%

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione, da confrontare con le indicate fasce ISEE, si terrà conto del reddito complessivo e cumulativo dei singoli componenti del nucleo familiare, definito ai sensi dell'articolo 433 codice civile, sempre che il soggetto da assistere sia residente e convivente anagraficamente con i componenti del nucleo medesimo.

In caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE si applica la quota massima.

¹ **Art. 433:** (*Personae obligate*) - All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Solo in caso di persone affette da handicap permanente grave, pur applicando le indicate fasce di contribuzione, dovrà essere effettuata una concreta valutazione della particolare situazione familiare e della capacità reddituale del nucleo familiare.

SERVIZIO TRASPORTO COMUNALE

Il servizio trasporto è fornito per la capienza massima del mezzo previa richiesta presentata con un anticipo minimo di quattro giorni dalla data del servizio. Il trasporto è subordinato a risposta positiva da parte dell'Amministrazione Comunale.

Criteri di accesso-servizio rivolto a:

ANZIANI di età superiore ai 65 anni – residenti nel Comune di Campagnola che vivono soli o con coniuge assenza di parenti conviventi di fatto dotati di automezzo INVALIDI civili con invalidità non inferiore al 75% e portatori di handicap con attestazione di invalidità rilasciata da apposita commissione con certificazione del medico curante attestante patologia che impedisce l'utilizzo i mezzi pubblici (se titolari di tessera gratuita di libera circolazione) e che, nello stesso tempo, non richiedano l'ausilio di automezzi specificatamente attrezzati assenza di parenti conviventi di fatto dotati di automezzo MINORI che necessitano di trasporto presso Neuropsichiatria, ANFASS inseriti presso nuclei familiari impossibilitati ad effettuare il trasporto e che, non necessitano di trasporto con automezzo specificatamente attrezzato.

CASI PARTICOLARI: segnalati dal servizio sociale o persone con patologie temporanee gravi attestate dal medico curante o che necessitano di trasporto con automezzo attrezzato non in dotazione all'ente, previa valutazione del servizio sociale.

Definizione costi:

il costo del servizio è quantificato con le tariffe ACI in vigore, moltiplicato per i km percorsi; gli utenti che utilizzano il servizio di trasporto partecipano al costo del servizio in base alla tabella sotto riportata:

FASCE DI REDDITO		PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE
Da euro	A euro	
€ 0,00	€ 6.000,00	0%
€ 6.001,00	€ 18.000,00	60%
	Oltre € 18.00	100%

In caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE si applica la quota massima

RETTE DI FREQUENZA SCOLASTICA

Nell'ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M. 31 dicembre 1983, le tariffe delle rette di frequenza scolastica vengono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale; si determinano le seguenti fasce di reddito ISEE al fine di diversificare la corresponsione della quota fissa:

FASCIA A		FASCIA B	
Quota fissa	Quota pasto	Quota fissa	Quota pasto
€. 33,50	€. 3,00 iva compresa	€. 46,00	€. 3,00 iva compresa

L'appartenenza alla fascia è determinata secondo le seguenti fasce di reddito:

FASCE DI REDDITO ISEE €.		QUOTA FISSA	QUOTA PASTO
Fascia A	da 0 a 13.000,00 €.	€. 33,50	€. 3,00
Fascia B	Oltre 13.000,00 €.	€. 46,00	€. 3,00

In caso di mancata presentazione dell'attestazione I.S.E.E. si applica la quota massima

SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO

Questo servizio ha lo scopo di fornire un pranzo giornaliero caldo e completo agli anziani e alle persone in condizione di fragilità che non sono in grado di provvedere autonomamente. Il pasto viene consegnato al domicilio dal lunedì al venerdì tutti i giorni feriali dell'anno, escluse le vacanze estive, pasquali e natalizie, limitatamente al pranzo di mezzogiorno.

DESTINATARI:

ANZIANI di età superiore ai 65 anni, soli o in coppia –residenti nel Comune di Campagnola Cremasca, che non siano in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto;

DISABILI con ridotta autonomia psicofisica, soli o con famiglia, qualora quest'ultima non sia in grado di far fronte alle necessità primarie della persona;

SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE PERSONE IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA NON AUTOSUFFICIENZA.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda di accesso al servizio dovrà essere compilata su apposito modulo e presentata all'Assistente Sociale negli orari d'ufficio. La valutazione per l'ammissione al servizio compete all'Assistente Sociale del Comune che verificherà la sussistenza dei requisiti.

Gli utenti che utilizzano il servizio pasti al domicilio compartecipano al costo del servizio in base alla tabella sotto riportata:

FASCE DI REDDITO		PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE
Da euro	A euro	
€ 0,00	€ 6.000,00	0%
€ 6.001,00	€ 18.000,00	60%
	Oltre € 18.00	100%

In caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE si applica la quota massima.

INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO – INTERVENTI ECONOMICI

- Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico in favore di soggetti che si trovano in temporanea difficoltà.
- Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali del Comune, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità e documentando il tipo di spesa che non è in grado di sostenere.
- Sono considerate ammissibili all'ottenimento di un contributo le spese indifferibili e urgenti relative alle utenze domestiche, al soddisfacimento di bisogni fondamentali, e comunque valutabili dall'Assistente Sociale.

- d) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e ne redige dettagliata relazione al fine di determinare quanto meglio possibile i bisogni del richiedente ed il progetto personalizzato di intervento;
- e) L'Assistente Sociale è tenuto ad informare il richiedente che l'intervento del Comune è consentito solo nel caso in cui lo stesso richiedente non abbia parenti chiamati ad intervenire solidalmente, e in grado di provvedere, ai sensi dell'art. 433 del codice civile e delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace.
- f) Per poter accedere agli interventi economici succitati il richiedente deve avere un indicatore ISEE non superiore ad Euro 5.000,00=.
- g) E' consentita la deroga dal limite ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultima valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
- h) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede alla erogazione del contributo spettante.

REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER I SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ

(proposta approvata il 10 novembre 2010 nella riunione congiunta del Comitato Ristretto e del CDA)

SOGGETTI FIRMATARI

Comuni di: Crema, Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Castelleone, Chieve, Credera, Rubbiano, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Genivolta, Gomito, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta d'Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino d'Adda, Ticengo, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate.

PARTE PRIMA

Linee generali

ART. 1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento definisce le linee generali di intervento a sostegno della domiciliarità per soggetti fragili ed in particolare per anziani e disabili al fine di garantire, nei Comuni del Distretto Cremasco, pari opportunità per tutti i cittadini considerando le peculiarità delle singole persone.

ART. 2) FINALITÀ

dei servizi i principi di giustizia sociale, solidarietà e di salute sanciti dalla Costituzione ed individua, quali finalità generali degli interventi nell'area anziani e disabili, tutti i diritti/ doveri enucleati nella carta dei diritti della persona anziana e disabile ed in particolare:

- il diritto di sviluppare e conservare la propria individualità e libertà;
- il diritto di conservare la libertà di scegliere dove vivere e quello di essere accudita e curata nell'ambiente che meglio garantisce il sostegno ed il recupero della funzione lesa;
- l'Ambito Distrettuale Cremasco assume quale orientamento nell'organizzazione e gestione il diritto delle persone a rischio di perdita dell'autosufficienza o non autosufficienti a rimanere nel proprio ambiente sociale e familiare.

L'Ambito Distrettuale Cremasco individua, quale strumento più efficace per il perseguimento delle finalità indicate, la realizzazione di una rete di servizi ed interventi diversificati, articolati sulla base della situazione e dei bisogni, la più possibile vicina ai desideri della persona.

ART. 3) OBIETTIVI

In conformità ai principi ed alle finalità esplicitate vengono individuati i seguenti obiettivi:

- promuovere nel contesto culturale una diversa visione della "terza" e "quarta" età;
- educare alla ricerca e al mantenimento dello stato di salute e di benessere;
- prevenire o ritardare, attraverso l'individuazione delle strategie e delle modalità più idonee, l'insorgere di situazioni di non auto sufficienza;
- fornire interventi socio - assistenziali atti a garantire, ai soggetti a rischio di perdita dell'autonomia, condizioni adeguate di permanenza nel proprio ambiente di vita;
- ritardare o ridurre, laddove è possibile, il ricovero in strutture residenziali favorendo la permanenza della persona nel proprio contesto socio - familiare;

- assicurare supporto alle famiglie dei soggetti in condizioni di ridotta o totale non autosufficienza, così da evitare, laddove possibile, eccessivi carichi assistenziali alle stesse e prevenire precoci ricoveri in strutture residenziali;
- operare in stretta integrazione con i servizi sanitari e socio - assistenziali di rilievo sanitario per garantire un'erogazione efficace di prestazioni domiciliari;
- promuovere il coinvolgimento del volontariato o del privato sociale al fine di garantire supporti sempre più mirati e significativi nell'ottica di un approccio globale ai bisogni della persona.

ART. 4) SOGGETTI COINVOLTI

In considerazione della pluralità di fattori che influiscono sullo stato di salute e di benessere della popolazione, i Comuni dell'Ambito Distrettuale Cremasco operano, tramite il servizio sociale comunale, in unione con gli altri soggetti attivi nel territorio per il raggiungimento degli obiettivi esplicitati al precedente articolo 3).

I Comuni sostengono la collaborazione e l'integrazione, nonché, l'attivazione autonoma da parte delle varie realtà del privato sociale e dell'associazionismo per la realizzazione di interventi e servizi che contribuiscano alla concretizzazione delle finalità e degli obiettivi enucleati.

L'Ambito Distrettuale Cremasco partecipa inoltre all'attività del Centro per l'Assistenza Domiciliare (CeAD) per interventi integrati a favore degli anziani e dei disabili non autosufficienti portatori di bisogni sanitari e sociosanitari complessi.

ART. 5) DESTINATARI

Destinatari degli interventi del Servizio di Assistenza Domiciliare sono tutti i cittadini residenti nel Distretto cremasco, con priorità per coloro che, per problemi legati all'età, alla condizione Sociale o di salute, presentano compromissioni dell'autonomia psico-fisica e necessitano di tutela, sostegno o aiuto per il mantenimento o il recupero della condizione di benessere ed autonomia. I loro familiari sono considerati soggetti importanti nel processo di cura.

Gli interventi di prevenzione, promozione ed educazione vengono estesi a tutta la popolazione adulta e sono rivolti in particolare a quanti promuovono e prestano – a diverso titolo e con funzioni diversificate – cure ed assistenza alla popolazione anziana e disabile.

PARTE SECONDA

ART. 6) INTERVENTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

L'insieme integrato di interventi e servizi a sostegno della domiciliarità è così articolato:

- informazione, formazione e promozione del benessere;
- servizio di assistenza domiciliare (SAD);
- servizi integrativi e complementari all'assistenza domiciliare;
- ricoveri di sollievo, di breve durata, in particolare nel periodo estivo;
- sostegno psico-sociale, consulenza e mediazione.

ART. 7) INTERVENTI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PROMOZIONE DEL BENESSERE

L'Ambito Distrettuale Cremasco promuove, attraverso i canali e gli strumenti più opportuni, l'informazione in merito alle attività culturali e ricreative e all'esistenza ed al funzionamento dei servizi di sostegno alla domiciliarità, così come di ogni altra forma di beneficio, di intervento e di servizio previsto a favore di persone anziane e dei soggetti a rischio di perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza.

Ampia informazione viene garantita anche in merito alle nuove conoscenze scientifiche Attribuite singole patologie o a studi e tecniche finalizzate alla prevenzione e al recupero delle forme di non auto sufficienza.

In merito alle stesse tematiche vengono promossi, anche in collaborazione con l'ASL, le associazioni di volontariato e o di associazioni di tutela di singole categorie, momenti formativi aperti all'intera cittadinanza. Vengono inoltre attivate iniziative sperimentali che, rifacendosi ad una concezione unitaria della persona, siano finalizzate a prevenire le forme di non autosufficienza, a diffondere conoscenze, strumenti e tecniche per potenziare l'individualità della persona anche in età avanzata ed a consentire il mantenimento dell'autonomia e della libertà di scelta.

ART.8) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare è una forma di sostegno professionalmente qualificato, rivolto alla persona che presenta un momentaneo o permanente limite delle proprie capacità d'autonomia rispetto alle funzioni fondamentali della vita quotidiana al fine di consentirne la permanenza al domicilio.

Le prestazioni del s.a.d. sono caratterizzate, secondo il principio della sussidiarietà, dalla complementarietà degli interventi erogati rispetto a quelli forniti direttamente dal contesto socio familiare di appartenenza e dalla temporaneità; pertanto esse devono essere erogate per il tempo, nella specie e nella misura in cui il beneficiario o i di lui parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi.

Ogni intervento è personalizzato, nel rispetto delle caratteristiche di ognuno e coinvolge, attraverso un consenso formalizzato, la famiglia, la rete parentale, il vicinato, il volontariato, ecc.

8.1 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Si prevede che le attività del SAD comprendano:

- aiuto nell'attività di assistenza diretta alla persona (alzarsi dal letto, igiene personale, bagno assistito, vestizione, assunzione pasti, corretta deambulazione, uso di accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo, uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare);
- aiuto per il governo della casa (riordino, pulizia, spesa quotidiana, eventuale confezione di pasti, cambio biancheria, lavatura, stiro);
- aiuto nel disbrigo di pratiche legate alla gestione della vita quotidiana (accompagnamento per piccole pratiche burocratiche, ritiro farmaci o ausili);
- ascolto partecipato, accoglienza e raccolta di problemi di vita quotidiana, eventuale segnalazione all'Assistente Sociale e ai familiari;
- controllo nell'assunzione della terapia farmacologica secondo lo schema medico; in nessun caso l'operatore può variare la prescrizione medica.

In ogni caso l'esercizio delle attività assistenziali deve tendere alla massima attivazione delle capacità potenziali residue della persona assistita e allo stimolo alla partecipazione alla vita familiare e sociale, evitando che le prestazioni si sostituiscano ad attività che l'assistito stesso, sia pure con un certo sforzo, sia ancora in grado di svolgere direttamente.

Per la realizzazione delle predette prestazioni, ed in particolare per quanto concerne il disbrigo di pratiche legate alla gestione di vita quotidiana e l'accompagnamento all'esterno è consentito il trasporto degli assistiti da parte del personale del Servizio, ma solo attraverso l'utilizzo dell'automezzo comunale (o dell'ente gestore, qualora previsto) regolarmente autorizzato; è inoltre consentita la gestione del denaro per quanto attiene le esigenze

quotidiane (spesa, pagamenti utenze, etc.) mentre è invece vietata la gestione di pensioni, invalidità, rendite, etc.

8.2 DESTINATARI

Il s.a.d. è rivolto a persone o a nuclei familiari che possono configurarsi all'interno di una o Più delle seguenti condizioni:

- disagio sociale (economico, psicologico, solitudine, abbandono);
- disagio abitativo (barriere architettoniche, inadeguatezza strutturale, isolamento, scarsa igiene);
- disagio relazionale (grado di presenza/vivacità di un'adeguata rete di sostegno);
- disagio familiare (rapporti familiari difficili - carichi assistenziali onerosi - presenza di altre problematiche sociali);
- alta complessità delle problematiche sanitarie;
- rischio di perdita dello stato di benessere ed di autosufficienza.

L'accertamento della condizione di adeguata sussistenza economica non costituisce di per sé motivo di esclusione dal servizio.

Nel caso non fosse possibile accogliere tutte le richieste, l'Assistente Sociale darà priorità a quelle situazioni che presentano uno o più dei seguenti fattori:

- condizioni di urgenza ed emergenza;
- condizioni sanitarie e livello di autosufficienza;
- composizione del nucleo familiare;
- disponibilità di una rete parentale;
- presenza di altri servizi attivi;
- ordine crescente di reddito ISEE del richiedente.

8.3 AMMISSIONE AL SERVIZIO

Le domande di ammissione al s.a.d. devono essere presentate all'Assistente Sociale presso il Comune di residenza:

- direttamente per auto segnalazione del soggetto, dei familiari o della rete sociale;
- dal medico di medicina generale;
- da altri servizi e/o strutture (ADI - IDR - Ospedale – RSA - CeAD).

La domanda deve essere corredata dall'attestazione ISEE del richiedente.

L'Assistente Sociale, entro 10 giorni dalla data della richiesta, procede alla conoscenza ed alla valutazione della situazione per acquisire gli elementi necessari alla costruzione di un progetto di aiuto con l'interessato, con i familiari (se presenti) ed altri soggetti eventualmente interessati.

Le domande di ammissione vengono valutate in ordine cronologico fatte salve le situazioni con carattere d'urgenza.

8.4 MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La tipologia delle prestazioni e l'ammontare delle ore di intervento vengono definite, da parte dell'Assistente Sociale, nella misura corrispondente alle esigenze del richiedente e alle disponibilità del servizio e formulate per iscritto nel Piano di Aiuto Individualizzato (PAI).

Il PAI mira all'attivazione delle capacità potenziali residue della persona assistita e del nucleo, al fine di evitare che le prestazioni si sostituiscano ad attività che gli interessati, sia con pur un certo sforzo, siano in grado di svolgere direttamente o con l'aiuto di familiari.

Il PAI viene redatto dall'Assistente Sociale con l'interessato e/o con il familiare di riferimento e con il coordinatore del servizio e deve contenere:

- la data di inizio dell'erogazione ed il numero degli accessi settimanali;

- il tipo di prestazioni individuate come necessarie;
- la tariffa
- la regolamentazione di eventuali sospensioni per assenza;
- tempi e modalità di verifica;
- l'eventuale definizione di un accordo di collaborazione con i familiari e/o i volontari, quando la loro presenza è importante per la tutela dell'utente.

Il PAI può venire modificato in itinere in base all'evoluzione socio – sanitaria – ambientale del beneficiario.

L'Assistente Sociale in collaborazione con il personale ASA/OSS provvede ad effettuare verifiche periodiche sull'andamento e il gradimento del progetto individualizzato.

8.5 MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni del s.a.d. vengono rese al domicilio del beneficiario attraverso la figura professionale dell'Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) o dell'Operatore Socio Sanitario (OSS), addetto ai servizi domiciliari del Comune, dipendenti del Comune stesso, attraverso appalto, convenzione o accreditamento.

E' prevista inoltre la possibilità che volontari singoli ed associati collaborino alla realizzazione degli interventi.

Gli interventi vengono realizzati di norma dal lunedì al sabato, nella fascia oraria compresa tra le 7,00 e le 20,00; in caso di necessità, su valutazione dell'Assistente Sociale, il servizio viene effettuato anche la domenica ed i giorni festivi.

8.6 MODALITA' DI RECESSO O SOSPENSIONE

Il Servizio Domiciliare può cessare o essere sospeso nei seguenti casi:

- richiesta scritta dell'utente;
- decesso o ricovero definitivo presso Istituti qualora i familiari restanti non necessitino del Servizio, salvo che non vi siano in lista d'attesa situazioni di maggiore gravità;
- perdita dei requisiti di ammissione al servizio;
- assunzione di atteggiamento di mancato rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce, ecc.) in forma ripetuta;
- assenza ripetuta dal proprio domicilio nell'orario di servizio senza aver preventivamente avvertito l'assistente domiciliare o il coordinatore del servizio o l'assistente sociale;

Il mancato pagamento della tariffa non può costituire motivo di sospensione del servizio; in tal caso, l'assistente sociale avrà cura di verificare con l'interessato e/o con i familiari, la situazione economica ed eventuali criticità insorte. Conclusa questa fase, in assenza di giustificati motivi, il servizio può essere sospeso.

8.7 DIRITTI E DOVERI DELL'UTENTE

I soggetti che usufruiscono del S.A.D. hanno diritto:

- a conoscere il presente Regolamento;
- ad essere informati in sede di sottoscrizione del Piano di Aiuto Individualizzato (PAI) del costo dello servizio così come disciplinato all'Art. 9 del presente Regolamento;
- a conoscere il funzionamento del servizio, gli obiettivi, gli operatori primi dell'avvio;
- a chiedere, motivandolo con gravi, evidenti e dimostrabili fatti, la sostituzione dell'operatore domiciliare ad egli assegnato;
- alla riservatezza ed al segreto professionale da parte degli operatori.

I soggetti che usufruiscono del Servizio di Assistenza Domiciliare debbono:

- seguire le indicazioni contenute nel PAI;
- avvertire l'assistente sociale /o l'assistente domiciliare della propria assenza;

- non chiedere al personale prestazioni fuori orario né prestazioni diverse da quelle previste del PAI;
- provvedere al pagamento della quota di compartecipazione al servizio attivato.

ART. 9) SERVIZI ED INTERVENTI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE

9.1 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

In considerazione dell'elevata importanza che assumono per la salute delle persone, in particolare delle persone anziane, un'alimentazione regolare ed una dieta equilibrata, il Comune può fornire il servizio pasti a domicilio; il servizio è assicurato, di norma, dal lunedì al Sabato all'ora di pranzo.

In relazione alla primarietà del bisogno connesso, l'accesso al servizio avviene, previa presentazione di richiesta scritta, entro un giorno dalla presentazione della domanda nelle situazioni gravi ed urgenti ed in ogni caso non oltre dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, compatibilmente con le risorse disponibili.

Nel caso non fosse possibile l'ammissione di tutte le richieste pervenute, si assumono quali criteri di priorità di accesso:

- la presenza di condizioni psico-fisiche che limitino l'autonomia o richiedano necessariamente un intervento mirato;
- l'età;
- la consistenza e l'accessibilità della rete familiare.

Il costo del servizio è definito annualmente da ogni singolo Comune.

9.2 SERVIZIO DI LAVANDERIA

Il servizio lavanderia è offerto alle sole persone beneficiarie del servizio di assistenza domiciliare e che nell'ambito del progetto individualizzato sul caso necessitano di un supporto per la gestione del lavaggio degli indumenti personali.

Il servizio è previsto anche per cittadini ricoverati in strutture residenziali e privi di rete familiare.

9.3 SERVIZIO DI TRASPORTO

Il Comune può effettuare, con mezzi comunali e/o in collaborazione con associazioni di volontariato, il servizio di trasporto per il raggiungimento di strutture sanitarie e servizi specialistici.

9.4 SOSTEGNO ECONOMICO A PROGETTI ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI

Il Comune può erogare contributi economici, con risorse proprie o mediante accesso a titoli sociali distrettuali, per sostenere progetti assistenziali tali da garantire la permanenza a domicilio.

9.5 TELESOCORSO

A sostegno della domiciliarità ed a tutela delle persone residenti, il Comune garantisce l'accesso al servizio distrettuale di Telesoccorso.

Il servizio fornisce, attraverso il collegamento ad una linea telefonica fissa, la possibilità di intervento immediato, 24 ore su 24, da parte del soccorso sanitario, nelle situazioni di emergenza e nei casi in cui sia fondamentale un intervento tempestivo.

L'accesso al servizio avviene presentando richiesta scritta al Comune di residenza e compilando gli appositi moduli previsti da Comunità Sociale Creasca. A seguito di

trasmissione della richiesta all'Azienda consortile, il servizio viene avviato dagli operatori della Croce Rossa di Crema previa verifica delle condizioni tecniche per l'installazione degli apparecchi, entro dieci giorni. Per l'accesso e per l'efficacia degli interventi complessivi, è fondamentale che la persona richiedente sia in possesso di facoltà che consentano un utilizzo opportuno del servizio.

Gli apparati necessari sono forniti in comodato d'uso gratuito da parte di ogni singolo Comune.

È invece prevista una compartecipazione al costo delle spese di gestione del servizio sulla base della rendicontazione presentata annualmente da C.S.C. ed in base ai regolamenti comunali.

ART. 10) RICOVERI DI SOLLIEVO

Il ricovero di sollievo presso le RSA, per periodi limitati e definiti, è una forma di sostegno alla domiciliarità e può essere attivata nei seguenti casi:

- condizioni di stress della famiglia che assiste abitualmente la persona anziana / disabile non autosufficiente;
- assenza programmata del caregiver per cure, ricoveri o altri eventi programmati;
- situazioni non prevedibili che richiedono un intervento immediato e temporaneo assenza improvvisa e presumibilmente temporanea del caregiver per malattie, ricoveri o altri eventi improvvisi.

A livello distrettuale sono definite le modalità di attivazione del ricovero di sollievo ed eventuali benefici economici a sostegno di tale scelta.

ART. 11) SOSTEGNO PSICO-SOCIALE, CONSULENZA E MEDIAZIONE

Nell'ambito delle funzioni del servizio sociale, ed attraverso la figura dell'assistente sociale, il Comune garantisce la realizzazione di interventi di sostegno psico-sociale e consulenza e/o Mediazione relazionale alle persone anziane che si trovino in un momento critico o che debbano affrontare situazioni o scelte significative quali, ad esempio, l'avvio di interventi di supporto domiciliare, la scelta di utilizzo di strutture residenziali, la definizione del progetto di intervento a seguito di un evento critico.

Identico supporto è previsto anche a favore dei familiari.

L'accesso a questo tipo di intervento è gratuito ed avviene a seguito di richiesta verbale presentata agli operatori del servizio sociale o proposto dagli operatori stessi sulla base di un Approfondimento della situazione.

L'Assistente Sociale può richiedere la collaborazione del CeAD o dei servizi specialistici quali supporto alla valutazione e alla gestione di situazioni complesse.

ART. 12) SISTEMA DI FINANZIAMENTO

La partecipazione dell'utenza alla copertura dei costi vede l'introduzione dei seguenti fattori:

- applicazione dell'ISEE del nucleo familiare;
- introduzione di un "fisso orario" (€ 1,00) da recuperare senza considerare la situazione ISEE. È facoltà di ogni Comune valutare un eventuale esonero per i casi connotati da gravità;
- si definisce un costo massimo di recupero dall'utenza pari ad € 14,50;
- si definisce il superamento del modello a fasce o scaglioni per passare all'introduzione di un modello di ISEE lineare;
- si definisce una soglia di esenzione della retta variabile pari a ISEE inferiore a € 6.000,00;
- si definisce una soglia di esclusione dalle esenzioni pari a ISEE superiore a € 18.000,00. è

- facoltà di ogni Comune di applicare l'intero costo del servizio in presenza di un ISEE superiore a € 18.000,00.

La formula per il calcolo della retta con modello ISEE variabile è:

Retta uguale a % di retta massima pari a = $(\text{Valore ISEE utente} - \text{soglia di esenzione}) \times 100$
soglia esclusione – soglia esenzione che , applicando la nostra ipotesi, porta a Retta uguale a
% di retta massima pari a = $(\text{Valore ISEE utente} - \text{soglia di esenz. €. €.6000}) \times 100$ soglia
esclusione 18.000 – soglia esenzione 6000

ART. 13) MONITORAGGIO E RACCOLTA DATI

Nel corso del primo anno di vigenza del presente Regolamento, gli operatori del Distretto svolgeranno un monitoraggio ed una raccolta di dati sia quantitativi (quote di compartecipazione, utenti presenti ecc.) sia qualitativi (grado di accettazione dell'utenza, eventuali criticità nelle procedure ecc.). I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente regolamento e nel rispetto della legge sulla privacy (Dgl 196/2003).

ART. 14) ENTRATA IN VIGORE

Il Presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla relativa approvazione da parte del Consiglio Comunale dei Comuni di Distretto.

ART. 15) PUBBLICITA'

Il presente Regolamento, dopo la sua entrata in vigore, dovrà essere pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet dei singoli Enti e sarà disponibile presso l'Ufficio di Piano.